Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 10 marzo 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla statale n. 7, presso Castellaneta, per contrada Fattizzone, alla statale n. 106, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1952, n. 20, con la quale la Deputazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali, della strada dalla statale n. 7, presso Castellaneta, per contrada Fattizzone, alla statale n. 106;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 2111;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada dalla statale n. 7, presso Castellaneta, per contrada Fattizzone, alla statale n. 106, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 179

(1147)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1953.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da San Mango Piemonte, per Castiglione dei Genovesi, a San Cipriano Picentino, denominata dei Pistilli, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 5 ottobre 1951, n. 1140, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da San Mango Piemonte, per Castiglione dei Genovesi, a San Cipriano Picentino, denominata dei Pistilli;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 25 giugno 1953, n. 1357;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da San Mango Piemonte, per Castiglione dei Genovesi, a San Cipriano Picentino, denominata dei Pistilli, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 177

(1145)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dal bivio di Miseno alla strada provinciale Torregaveta-Miliscola, in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 23 aprile 1952, n. 140, con la quale la Deputazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dal bivio di Miseno alla strada provinciale Torregaveta-Miliscola;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 1899;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dal bivio Miseno alla strada provinciale Torregaveta-Miliscola, in provincia di Napoli, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1954
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 196

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1954.

Modificazione al decreto Ministeriale 2 marzo 1953, riguardante la concessione di piscicoltura nel lago di Santa Croce, accordata alla Società Adriatica di Elettricità di Venezia (Sade).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno dello stesso anno, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1953, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 53, con il quale sono state date in concessione di piscicoltura, alla Società Adriatica di Elettricità, con sede in Venezia, le acque del lago di Santa Croce per tutta la zona a nord della linea che unisce il punto di confine sul Rai tra il comune di Puos d'Alpago e quello di Farra d'Alpago ed il punto sulla sponda est del lago data alla congiungente distante m. 670 dall'angolo sud-est del cimitero di Farra d'Alpago e m. 300 dalla Casa Prada;

Vista la lettera del Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — n. 114871 del 26 settembre 1953, con la quale viene richiesto che l'inizio della concessione stessa venga fissato al 15 maggio 1948, data di scadenza della precedente concessione;

Visto l'atto aggiuntivo al disciplinare di concessione n. 3240 del 19 novembre 1952, stipulato presso la Prefettura di Belluno in data 10 dicembre 1953;

Decreta:

Il primo capoverso del decreto Ministeriale 2 marzo 1953, con il quale sono state date in concessione di piscicoltura alla Società Adriatica di Elettricità di Venezia le acque del lago di Santa Croce per la parte precisata nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni 15, decorrenti dalla data del 15 maggio 1948 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

La Prefettura di Belluno è incaricata dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 25 gennaio 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1954
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 300. — PALADINI

(1086)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1954.

Nomina per l'anno 1954, del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.) e gli aventi diritto ai compensi per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352 e gli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928, contenente il regolamento per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e il relativo regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1953, registro n. 4, foglio n. 40, con cui veniva provveduto alla nomina per l'anno 1953 del presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 della citata legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Considerata la opportunità di provvedere alla nomina pel 1954 del presidente del Collegio arbitrale predetto;

Decreta:

L'on. avv. prof. Giuseppe Castelli Avolio, presidente di sezione del Consiglio di Stato è nominato per l'anno 1954 presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.) e gli aventi diritto al compenso previsto dalle disposizioni citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1954
Registro n. 6, *foglio n.* 122. — ALBERTAZZI

(1152)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica italiana della Convenzione internazionale sull'impiego dei nominativi d'origine e denominazione dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951 e del Protocollo aggiuntivo, firmato all'Aja il 18 luglio stesso anno.

Addì 1° marzo 1954 è stato depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri in Roma, lo strumento di ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione internazionale sull'impiego dei nominativi dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951 e del Protocollo aggiuntivo, firmato all'Aja il 18 luglio stesso anno.

(1157)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Azzoni Alessandro, residente nel comune di Albino, distretto notarile di Bergamo, il 4 aprile 1954;

Peluso Duilio, residente nel comune di Napoli, il 14 aprile 1954;

Chiurlotto Ferruccio, residente in Mestre (frazione del comune di Venezia), distretto notarile di Venezia, il 15 aprile 1954.

(1138)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto Ministeriale in data 8 ottobre 1953, relativo allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Società cooperativa « Messi d'Oro », con sede in Acilia (Roma), e nomina del commissario della Società per il ripristino della sua normale amministrazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1954, è stato revocato il provvedimento precedente in data 8 ottobre 1953, relativo allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa « Messi d'Oro », con sede in Acilia (Roma), e si è nominato il sig. Franco Testa commissario governativo della Società stessa, affinchè provveda, dopo averne regolarizzata la situazione contabile e amministrativa, a convocare l'assemblea dei soci per la ricostituzione dei suoi normali organi direttivi.

(1129)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'ubicazione del campo sportivo previsto dal piano di ricostruzione di Incisa Val d'Arno

Con decreto Ministeriale 3 marzo 1954, a scioglimento della riserva di cui il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 1954, approvante il piano di ricostruzione di Incisa Val d'Arno, è stata approvata la ubicazione del campo sportivo previsto dal piano medesimo vistata in una planimetria in scala 1:2000, e in una planimetria in scala 1:500.

Per l'esecuzione di detta opera resta fermo il termine stabilito dal decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 1954.

(1158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Pazzini Michele Vittorio in data 17 febbraio 1950, avverso la sua radiazione dall'albo professionale per l'insegnamento del canto corale nelle scuole di avviamento professionale, disposta dal provveditore agli studi di Forlì con provvedimento in data 4 ottobre 1949.

(1051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,86	645,75
» Firenze	624,85	645 —
» Genova	624,80	645 —
» Milano	624,86	644,75
» Napoli	624,75	645,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,86	645,50
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,82	646,25

Media dei titoli del 9 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,275
Id. 3,50 % 1902	60,05
Id. 3 % lordo	80,60
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	645,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,62

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 è dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Serie e Numero	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato il titolo	Capitale nominale
			Lire
Serie E 228737	Sezione tesoreria provinciale di Roma	Sfair Pietro fu Giorgio, dom. in Roma, Piazza San Pietro in Vincoli n. 8	100.000 —
» E 230066	Come sopra.	Come sopra.	100.000 —

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1102)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Simcic Zvonimira in Podreka;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Simcic Zvonimira in Podreka di Francesco e della fu Levpuscek Giustina, nata a Gorizia (Piuma) addì 12 gennaio 1923, residente a Gorizia, via L. Ariosto n. 4, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Simcic in Sami.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Podreka Magda, nata a Gorizia il 10 dicembre 1943.

Gorizia, addì 1° febbraio 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(1124)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Strukel Albina in Zotteri;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefetura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Strukel Albina in Zotteri di Antonio e della Skarabot Maria, nata a Gorizia addì 6 gennaio 1921, residente a Gorizia, via Dante n. 8, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Strukel in Strucheli.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Donata Zotteri, nata a Udine il 13 ottobre 1941.

Gorizia, addì 7 gennaio 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(1123)

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Illiani Bruno intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 16 giugno 1934, n. 6279-I, nella forma originaria e precisamente da Illiani a Illiasch;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio di data 16 giugno 1934, n. 6279/I, nel senso che il cognome del sig. Illiani Bruno fu Ignazio e della Tuzzi Maria nato a Farra d'Isonzo il 12 febbraio 1902 e residente a Trieste, via Cologna, n. 11, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Illiasch.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Cillia Bianca di Romeo e della Pallotta Assunta, nata a Trieste il 6 febbraio 1913, moglie; 2) Illiani Daniela, nata a Trieste il 7 ottobre 1947, figlia; 3) Illiani Nicoletta, nata a Trieste il 25 novembre 1949, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Trieste sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 21 novembre 1953

p. *Il prefetto*: DE PASQUALE

(1118)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 ottobre 1953, n. 340.2.65/11765, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Dante Di Vita, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Dante Di Vita è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Francesco Porfidia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1035)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 ottobre 1953, n. 340.2.89/11466, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Verona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Vincenzo Eduardo Gasdìa, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Vincenzo Eduardo Gasdìa è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Antonio But.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1036)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 21 aprile 1953, n. 340.3.8916/20472, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1953, n. 340.3.12448, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Antonio But, impedito per motivi di servizio, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Savona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Italo Antonucci, promosso prefetto e destinato ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Italo Antonucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona il vice prefetto dott. Mario Vegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1037)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di metereologia ed ecologia agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, contenente norme per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione della unione fascista per le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'ultima guerra delle disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati e considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti, agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici, previsti in favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative all'indennità di carovita, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, contenente le nuove norme sulla imposta di bollo;

Visti il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, il regio decreto 2 marzo 1933, n. 318, e il regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, relativi al regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48515/12106 del 13 marzo 1953, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è prescritta l'età massima prevista dall'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, e dalla legge 3 maggio 1950, n. 223 (anni 40 e 45 se ex combattente).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Divisione VI, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti entro i trenta giorni successivi.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

I candidati debbono provare di saper leggere e scrivere, e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata. Si limiteranno però ad unire alla domanda il titolo di studio qualora lo possiedano (diploma originale o copia notarile di esso, oppure certificato, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal provveditore agli studi).

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

3. Certificato del godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro i trenta giorni successivi al detto termine.

I candidati, infine, che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno, invece, produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni, ed eventualmente, quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo produzione, nei trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rila-

sciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio, i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente capoverso dovranno produrre il certificato mod. 69 in bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali, a sua volta, dovrà essere legalizzata, e con la prescritta marca da bollo da L. 200.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

10. I concorrenti che appartengono al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, dovrà presentare il documento sopra descritto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un certificato rilasciato dal capo ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale presta servizio, indicante la data di inizio del servizio stesso, gli estremi dei relativi provvedimenti, la durata e la qualità delle funzioni esercitate.

Gli impiegati civili di ruolo che appartengono ad altre Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi. Dovranno altresì produrre il certificato di cui al precedente comma, rilasciato dal capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del precedente art. 3, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare, in carta libera, i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario, di buona condotta, e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 7, 9, e quello di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi a particolari qualifiche combattentistiche dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

Salva la disposizione a favore dei candidati che risiedono fuori del territorio dello Stato o che siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad eccezione della fotografia, la quale dovrà essere in ogni caso unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno elencare nella domanda di ammissione i documenti stessi, indicando l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere l'ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti separatamente dalla domanda, ma non oltre comunque i trenta giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a custode in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno di questo Ministero addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria. Questa disposizione non si applica, però, per il presente concorso, nei confronti dei reduci, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta norme transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti è fatta da una Commissione composta di un capo divisione con funzioni di presidente, dell'incaricato della direzione dell'Ufficio centrale di metereologia ed ecologia agraria, di un funzionario del ruolo amministrativo centrale di grado non inferiore al 7°, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 10°.

Art. 8.

La Commissione determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli.

Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti (in decimi).

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per servizio o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè dei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento seguito ed approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente con la qualifica di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria, per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a custode con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di inserviente, oltre la indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1954
Registro n. 2, *foglio n.* 31

(1135)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso a quaranta posti di *vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo B, grado* 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, col quale fu indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo *B*, grado 11°);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso a quaranta posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (grado 11°, gruppo *B*), bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1952, registro n. 11, foglio n. 108.

1. Belli Giorgio . punti 15.90
2. Cartiglia Salvatore » 15,85
3. Garofalo Vincenzo, nato il 23 aprile 1927 » 15,30
4. Cangemi Domenico, nato il 4 ottobre 1932 » 15.30
5. Trojani Carlo » 15,25
6. Giammarco Giorgio » 15,20
7. Morvilli Fausto » 15,10
8. Rovagna Carlo » 14,75
9. Gabrielli Giorgio » 14,65
10. Mancini Umberto » 14,60
11. Rossilli Livio » 14,35
12. Bellana Giovanni » 14,20
13. Olivi Angelo » 14,10
14. Poppi Giulio » 14,05
15. Costantini Domenico » 14,00
16. Pascone Marcello » 13,95
17. Brunori Alviero » 13,90
18. Pacini Giovanni . » 13,85
19. Alfani Leo » 13,80
20. Saulli Umberto » 13,75
21. Foti Giuseppe » 13,70
22. Empler Enrico » 13,65
23. Bruzzechesse Aldo, combattente » 13,60
24. Rocchi Mario » 13,60
25. Maiella Gaetano » 13,55
26. Catozzi Pierluigi » 13,50
27. Salamone Raffaele, nato il 26 aprile 1926 » 13,45
28. Contessa Luciano, nato il 3 agosto 1927 » 13,45
29. Simoni Severo, nato l'8 gennaio 1928 » 13,45
30. Santomartino Oscar, combattente » 13,40
31. Sacchetti Aldo, ufficiale complemento » 13,40
32. Bianchi Alessandro . » 13,40
33. Bernardini Sebastiano . . . » 13,30
34. Boldori Ennio . . . . » 13,25
35. Tarantola Quinto . . . . » 13,20
36. Colorio Ugo, combattente » 13,15
37. Grazioso Donato, nato il 12 maggio 1925 » 13,15
38. Ambrosini Luciano, nato il 16 agosto 1928 » 13,15
39. Chiomintо Lucio, nato il 24 agosto 1929 » 13,15
40. Schiavo Alberto, nato l'11 gennaio 1931 . » 13,15
41. Buzzanca Giuseppe, combattente . » 13,10
42. Arese Carlo, nato il 28 novembre 1922 » 13,05
43. Federico Giuseppe, nato il 7 agosto 1929 » 13,05
44. Strapazzon Guido, ufficiale complemento, nato il 12 marzo 1927 » 13,00
45. Ferrucci Luigi, ufficiale complemento, nato il 18 gennaio 1928 » 13,00
46. Reale Oreste . . . » 13,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Belli Giorgio punti 15,90
2. Cartiglia Salvatore » 15,85
3. Garofalo Vincenzo, nato il 23 aprile 1927 » 15,30
4. Cangemi Domenico, nato il 4 ottobre 1932 » 15,30
5. Trojani Carlo » 15,25
6. Giammarco Giorgio » 15,20
7. Morvilli Fausto » 15,10
8. Rovagna Carlo . » 14,75
9. Gabrielli Giorgio » 14,65
10. Mancini Umberto » 14,60
11. Rossilli Livio » 14,35
12. Bellana Giovanni » 14,20
13. Olivi Angelo . » 14,10
14. Poppi Giulio » 14,05
15. Costantini Domenico » 14,00
16. Pascone Marcello . » 13,95
17. Brunori Alviero » 13,90
18. Pacini Giovanni . » 13,85
19. Alfani Leo . . . . » 13,80
20. Saulli Umberto . . . punti 13,75
21. Foti Giuseppe . . » 13,70
22. Empler Enrico . » 13,65
23. Bruzzechesse Aldo, combattente » 13,60
24. Rocchi Mario » 13,60
25. Maiella Gaetano . . . » 13,55
26. Catozzi Pierluigi . » 13,50
27. Salamone Raffaele, nato il 26 aprile 1926 » 13,45
28. Contessa Luciano, nato il 3 agosto 1927 » 13,45
29. Simoni Severo, nato l'8 gennaio 1928 » 13,45
30. Santomartino Oscar, combattente » 13,40
31. Sacchetti Aldo, ufficiale complemento » 13,40
32. Bianchi Alessandro » 13,40
33. Bernardini Sebastiano » 13,30
34. Boldori Ennio . . . » 13,25
35. Tarantola Quinto . » 13,20
36. Colorio Ugo, combattente » 13,15
37. Grazioso Donato, nato il 12 maggio 1925 . » 13,15
38. Ambrosini Luciano, nato il 16 agosto 1928 » 13,15
39. Chiomintо Lucio, nato il 24 agosto 1929 » 13,15
40. Buzzanca Giuseppe, combattente . . . » 13,10

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavo Alberto . . punti 13,15
2. Arese Carlo, nato il 28 novembre 1922 . . » 13,05
3. Federico Giuseppe, nato il 7 agosto 1929 » 13,05
4. Strapazzon Guido, ufficiale complemento, nato il 12 marzo 1927 » 13,00
5. Ferrucci Luigi, ufficiale complemento, nato il 18 gennaio 1928 . » 13,00
6. Reale Oreste . » 13,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1954
Registro n. 8 *Esercito, foglio n.* 52. — TEMPESTA

(1107)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso a venti posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 6 maggio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1953, n. 4554, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1953 al registro n. 39, foglio n. 149, con il quale è stato bandito il concorso a venti posti di disegnatore in prova;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 16 settembre 1953, n. 751, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1953 al registro n. 43, foglio n. 61;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/239101 in data 29 dicembre 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami e per titoli bandito con decreto Ministeriale 6 maggio 1953, n. 4554, per coprire venti posti di disegnatore in prova:

1. Faldi Ezio di Bruno, combattente punti 462,71
2. Bevilacqua Franco di Maurizio, combattente » 462,00
3. Cecchi Sergio di Quintilio . » 449,77
4. Cioti Gilberto di Arnaldo . » 449,38
5. Madrassi Mario di Luigi . » 430,33
6. Bottai Osvaldo di Mario . . » 411,82
7. Galli Renzo di Agostino . . . » 409,29

8. Chiamenti Giorgio di Tullio punti 407,31
9. Amadei Paolo di Mirco » 401,76
10. Sirotti Emilio di Cleto » 400,97
11. Mancini Ilio di Luigi » 396,26
12. Gammarota Vittorio di Ernesto » 395,79
13. Momi Luigino di Vittorio » 388,63
14. Vaccari Mauro di Amorina » 388,10
15. Tagliaferri Pasquale di Bartolomeo » 386,96
16. Massari Antonio di Luigi » 380,23
17. Strano Salvatore di Alfio » 370,72
18. Di Liello Domenicangelo di Augusto » 368,58
19. Bonarrigo Francesco di Santi » 366,56
20. Angioni Angelo di Pietro » 365,89
21. Cattani Vinicio di Loreto » 365,47
22. Rampini Angelo Adolfo di Giuseppe » 365,18
23. Siboni Walter di Enea » 357,73
24. Pollastrone Michele di Bartolomeo » 354,74
25. Minnetti Domenico di Domenico, orfano di guerra » 349,98

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Faldi Ezio di Bruno, combattente punti 462,71
2. Bevilacqua Franco di Maurizio, combattente » 462 —
3. Cecchi Sergio di Quintilio » 449,77
4. Ciofi Gilberto di Arnaldo » 449,38
5. Madrassi Mario di Luigi » 430,33
6. Bottai Osvaldo di Mario » 411,82
7. Galli Renzo di Agostino » 409,29
8. Chiamenti Giorgio di Tullio » 407,31
9. Amadei Paolo di Mirco » 401,76
10. Sirotti Emilio di Cleto » 400,97
11. Mancini Ilio di Luigi » 396,26
12. Gammarota Vittorio di Ernesto » 395,79
13. Momi Luigino di Vittorio » 388,63
14. Vaccari Mauro di Amorina » 388,10
15. Tagliaferri Pasquale di Bartolomeo » 386,96
16. Massari Antonio di Luigi » 380,23
17. Strano Salvatore di Alfio » 370,72
18. Di Liello Domenicangelo di Augusto » 368,58
19. Bonarrigo Francesco di Santi » 366,56
20. Minnetti Domenico di Domenico, orfano di guerra » 349,98

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Angioni Angelo di Pietro punti 365,89
2. Cattani Vinicio di Loreto » 365,47
3. Rampini Angelo Adolfo di Giuseppe » 365,18
4. Siboni Walter di Enea » 357,73
5. Pollastrone Michele di Bartolomeo » 354,74

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i vincitori del concorso di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1954
Registro n. 46 Ufficio riscontro ferr., foglio n. 12. — MONACELLI

(1134)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il decreto prefettizio n. 120574 Div. 3/1 del 31 gennaio 1953, modificato con decreto prefettizio n. 7406 del 27 ottobre 1953, con i quali si provvedeva a bandire il pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 15 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa per n. 149 concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Donà dott. Lino punti 62,225 su 100
2. Malgeri dott. Carmelo » 62,10 »
3. Girotti dott. Camillo » 57,037 »
4. Riva dott. Filippo » 56,625 »
5. Tirelli dott. Guido » 56,575 »
6. Ranieri dott. Antonio » 56,40 »
7. Balugani dott. Enzo » 56,075 »
8. Da Pozzo dott. Odorico » 55,75 »
9. Ruberto dott. Nunzio » 55,60 »
10. Codecà dott. Mario » 55,45 »
11. Mauri dott. Livio » 55,375 »
12. Ortelli dott. Umano » 55,20 »
13. Mussato dott. Enrico » 55,187 »
14. Bergamaschini dott. Ernesto » 54,50 »
15. Gerosa dott. Giuseppe » 54,42 »
16. Peyron dott. Roberto » 54,125 »
17. Lucchetta dott. Bruno » 53,75 »
18. Barbero dott. Angelo » 53,45 »
19. Zanetta dott. Primino, invalido di guerra » 53,25 »
20. Chiolini dott. Francesco » 53,00 »
21. Strobino dott. Elio » 52,90 »
22. Pinto dott. Antonio, invalido di guerra » 52,787 »
23. Bottesini dott. Giovanni » 52,725 »
24. Jenco dott. Giuseppe » 52,625 »
25. Cacudi dott. Alberto » 52,275 »
26. Grassi dott. Franco, invalido di guerra » 52,187 »
27. Fara dott. Gioacchino » 52,10 »
28. Simion dott. Alberto » 51,975 »
29. Mapelli dott. Giovanni » 51,912 »
30. De Santis dott. Alberto » 51,875 »
31. Spinelli dott. Matteo » 51,25 »
32. Bellegotti dott. Giuseppe » 51,20 »
33. Baldan dott. Severino » 51,112
34. Ciancio dott. Giuseppe » 51,10 »
35. Campanelli dott. Michele » 51,075 »
36. Magioni dott. Giuseppe » 51,00 »
37. Molinari dott. Emilio » 50,875 »
38. Palmerini dott. Publio » 50,825 »
39. Macoggi dott. Emilio » 50,80 »
40. Pietrasanta dott. Giuseppe » 50,625 »
41. Petrella dott. Remo » 50,575 »
42. Moschen dott. Emilio » 50,50 »
43. Paracchini dott. Ambrogio » 50,35 »
44. Di Gaetano dott. Francesco » 50,075 »
45. Ambrosetti dott. Camillo » 50,062 »
46. Ghiringhelli dott. Carlo » 49,87 »
47. Sirtoli dott. Enzo » 49,825 »
48. Celsi dott. Ascanio » 49,81 »
49. Bonomi dott. Luigi » 49,787 »
50. Corti dott. Angelo » 49,75 »
51. Taccone dott. Pietro » 49,62 »
52. Perani dott. Emilio » 49,525 »
53. Pietrandrea dott. Ezio » 49,40 »
54. Imbasciati dott. Guido » 49,312 »
55. Morali dott. Carlo » 49,25 »
56. D'Onghia dott. Nicola » 49,20 »
57. Colombo dott. Ezio » 49,15 »
58. Antonelli dott. Ettore » 49,075 »
59. Lazzerini dott. Aldo, nato nel 1918 » 49,00 »
60. Masi dott. Luigi, nato nel 1922 » 49,00 »
61. Lonardi dott. Roberto, nato nel 1923 » 49,00 »
62. Magno dott. Renzo, nato nel 1925 » 49,00 »
63. Sganzetta dott. Gaudenzio, nato nel 1927 » 49,00 »
64. Scietti dott. Carlo » 48,97 »
65. Foti dott. Giuseppe » 48,80 »

N.	Nominativo		Punti	
66.	Alberti dott. Alberto	punti	48,75	su 100
67.	Miolli dott. Antonio	»	48,60	»
68.	Filati dott. Giovanni	»	48,575	»
69.	Piacentini dott. Carlo	»	48,512	»
70.	Margarita dott. Carmine	»	48,50	»
71.	Viazzoli dott. Elvezio	»	48,36	»
72.	Remoli dott. Luigi	»	48,25	»
73.	Bodrero dott. Mario	»	48,00	»
74.	Cavazza dott. Mario	»	47,90	»
75.	Teglia dott. Ilio	»	47,77	»
76.	Negri dott. Angelo	»	47,75	»
77.	Mallè dott. Giorgio	»	47,60	»
78.	Malaguti dott. Guglielmo	»	47,575	»
79.	Zavaglia dott. Oscar	»	47,53	»
80.	Malverni dott. Pietro	»	47,45	»
81.	Mariani dott. Renzo	»	47,30	»
82.	Zonca dott. Giuseppe	»	47,037	»
83.	Villa dott. Nemesio, nato nel 1918	»	47,00	»
84.	Zavanella dott. Amedeo, nato nel 1921	»	47,00	»
85.	Pirani dott. Giorgio, decorato al valor militare, combattente	»	46,975	»
86.	Burgazzoli dott. Felice, combattente	»	46,975	»
87.	Tento dott. Natale	»	46,87	»
88.	Dompè dott. Mariano	»	46,61	»
89.	Meli dott. Paolo	»	46,60	»
90.	Cigarini dott. Giorgio	»	46,587	»
91.	Forni dott. Giulio, ufficiale di complemento	»	46,575	»
92.	Panigada dott. Vittorio	»	46,575	»
93.	Barbaglio dott. Dalmato	»	46,50	»
94.	Medagliani dott. Lino, ufficiale di complemento	»	46,45	»
95.	Dosio dott. Efisio	»	46,45	»
96.	Jannuzzi dott. Arturo	»	46,40	»
97.	Ottinetti dott. Sergio, nato nel 1924	»	46,375	»
98.	Viganò dott. Sergio, nato nel 1925	»	46,375	»
99.	Feole dott. Michele	»	46,175	»
100.	Felice dott. Filippo	»	46,125	»
101.	Paruccini dott. Claudio	»	46,00	»
102.	De Michelis dott. Celestino	»	45,75	»
103.	Gibellini dott. Bruno	»	45,55	»
104.	D'Alessandro dott. Emilio	»	45,15	»
105.	Scotti dott. Remo	»	45,037	»
106.	Speroni dott. Renzo	»	45,00	»
107.	Baiesi dott. Luciano	»	44,975	»
108.	Bulli dott. Giancarlo	»	44,825	»
109.	De Simoni dott. Guglielmo	»	44,25	»
110.	Codutti dott. Amerigo	»	44,20	»
111.	Quadrelli dott. Vincenzo	»	44,15	»
112.	Parenti dott. Antonio	»	44,125	»
113.	Regine dott. Aniello, nato nel 1902	»	44,00	»
114.	Invernizzi dott. Giuseppe, nato nel 1926	»	44,00	»
115.	Amadori dott. Sergio, nato nel 1927	»	44,00	»
116.	Berera dott. Giuseppe	»	43,75	»
117.	Bonaviri dott. Giuseppe	»	43,575	»
118.	Goria dott. Aldo	»	43,425	»
119.	Trecate dott. Giuliano	»	43,162	»
120.	Balbo dott. Luigi.	»	42,975	»
121.	Tronconi dott. Giovanni	»	42,90	»
122.	Borgonovo dott. Giancarlo	»	42,8125	»
123.	Guiot dott. Giulio	»	42,725	»
124.	Garibaldi dott. Valerio	»	42,10	»
125.	Manani dott. Guido	»	42,025	»
126.	Ruggeri dott. Sante	»	41,80	»
127.	Luppi dott. Ugo	»	41,725	»
128.	Pieri dott. Gaetano	»	41,475	»
129.	Della Sala dott. Generoso	»	41,45	»
130.	Fraschini dott. Mario	»	41,40	»
131.	Schena dott. Flaminio	»	41,37	»
132.	Nava dott. Francesco	»	41,00	»
133.	Porta dott. Carlo	»	40,225	»
134.	Capietti dott. Rosolino	»	40,175	»
135.	Vignati dott. Luigi	»	40,15	»
136.	Candela dott. Giulio	»	40,00	»
137.	Conconi dott. Luigi	»	39,70	»
138.	Frangi dott. Giorgio	»	39,35	»
139.	Zanaletti dott. Giarle	»	39,12	»
140.	Sala dott. Domenico	»	39,00	»
141.	Lanzoni dott. Corinto	punti	36,75	su 100
142.	Mantegazza dott. Carlo	»	36,65	»
143.	Romano Giamba dott. Bruno	»	36,40	»
144.	Bonazzoli dott. Bruno	»	36,15	»
145.	Pocobelli dott. Aldo	»	35,950	»
146.	Bombardelli dott. Martino	»	35,75	»
147.	Belmonte dott. Ferdinando	»	35,50	»
148.	Avila dott. Aurelio	»	35,075	»
149.	Nardelli dott. Giuseppe	»	35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 9 gennaio 1954

Il prefetto: CAPPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. S/8606 Div. 3/1, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a n. 16 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 120574 Div. 3/1 del 31 gennaio 1953, modificato con decreto prefettizio n. 7406 del 27 ottobre 1953, con cui veniva eliminata dal concorso la condotta medica consorziale di Cisliano-Cusago;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assegnazione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè la circolare n. 18 del 28 febbraio 1951, dell'A.C.I.S., relativa all'applicazione delle norme predette nei concorsi per sanitari condotti;

Ritenuto che nel concorso di cui trattasi le norme sopracitate trovano applicazione soltanto per i comuni di Meda e di San Colombano al Lambro, per i quali le piante organiche del personale sanitario prevedono una pluralità di condotte mediche;

Visto che i Comuni di cui sopra hanno comunicato che in atto nessuno dei medici condotti titolari che prestano servizio negli stessi Comuni è « in possesso della qualifica di invalido di guerra »;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite e constatato che fra gli stessi candidati i dottori Pinto Antonio e Zanetta Primino rivestono la qualifica di « invalido di guerra » e pertanto possono beneficiare dei provvedimenti di cui alle predette disposizioni legislative, dato che hanno conseguito la prescritta idoneità negli esami del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Donà dott. Lino: San Vittore Olona;
2) Malgeri dott. Carmelo: Bareggio;
3) Girotti dott. Camillo: Arluno;
4) Riva dott. Filippo: Canevago d'Adda;
5) Tirelli dott. Guido: Segrate;
6) Ranieri dott. Antonio: Caponago;
7) Balugani dott. Enzo: San Rocco al Porto;
8) Da Pozzo dott. Odorico: Pozzo d'Adda;
9) Ruberto dott. Nunzio: Briosco;
10) Codecà dott. Mario: Livraga;
11) Mauri dott. Livio: Cambiago;
12) Ortelli dott. Umano: Cavenago Brianza;
13) Mussato dott. Enrico: Trezzano sul Naviglio;
14) Zanetta dott. Primino, invalido di guerra: San Colombano al Lambro (2ª condotta);
15) Pinto dott. Antonio, invalido di guerra: Meda (1ª condotta).

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 9 gennaio 1954

Il prefetto: CAPPA

(1109)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Richiamato il proprio precedente decreto n. 4982 Div. san., in data 30 gennaio 1952, con il quale fu indetto pubblico concorso a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1951;

Visto il decreto n. 20488.2/10498 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a venticinque posti di ostetrica condotta, indetto con decreto prefettizio n. 4982 Div. san. in data 30 gennaio 1952:

N.	Nominativo	Punti
1.	Rovati Ada	punti 85 —
2.	Scappini Ida	» 81,875
3.	Pizzochero Vittorina	» 79,925
4.	Del Carro Emilia	» 79,225
5.	Gulinelli Dorina	» 77,25
6.	Rancati Antonietta	» 76,35
7.	Laurenti Rita	» 73,825
8.	Culò Carolina	» 73,725
9.	Grassi Luigina	» 68,85
10.	Losi Rina	» 64,185
11.	Zucchella Luigina	» 63,575
12.	Cantone Carla	» 63,15
13.	Tassoni Imelde	» 61,625
14.	Gallina Edoarda	» 61,60
15.	Cassola Luigia	» 61,55
16.	Ferrari Ernestina	» 60,550
17.	De Franceschi Irma	» 60,30
18.	Pirola Teresina	» 59,975
19.	Scorbati Maria	» 59,95
20.	Santagostino Lorenzina	» 59,770
21.	Cigallino Pierina	» 58,775
22.	Cavallazzi Maria	» 58,475
23.	Colombi Anna Maria	» 58,025
24.	Rossi Antonietta	» 58 —
25.	Gabetta Luigina	» 57,75
26.	Casali Neta	» 57,65
27.	Marchelli Maria	» 57,25
28.	Sarchi Maria	» 57,15
29.	Lupini Ida	» 56,875
30.	Onesti Bice	» 56,70
31.	Ramoscelli Maria	» 56,625
32.	Bacchetta Anna	» 56,55
33.	Poggi Angela	» 56,475
34.	Colombo Rina	» 56,425
35.	Vechio Vittoria	» 56,15
36.	Via Anna	» 55,875
37.	Cusani Rosa	» 55,85
38.	Davalle Antonia	» 55,80
39.	Contini Rita	» 55,30
40.	Chiodini Angela	» 55,175
41.	Panelli Ermelinda	» 54,80
42.	Preti Giuseppina	» 54,60
43.	Gavoni Angelina	» 54,55
44.	Montagna Giuseppina	» 54,525
45.	Bernini Angela	» 54,025
46.	Gatti Caterina	» 54 —
47.	Laboranti Teodora	» 53,25
48.	Chiaramondia Oriele	» 53,225
49.	Mariani Costanza	» 53,125
50.	Panigada Ercolina	» 53,05
51.	Agosti Virginia	» 53 —
52.	Brindani Piera	» 52,925
53.	Inglese Lidia, nata nel 1920	» 52,50
54.	Giovanetti Linda, nata nel 1923	punti 52,50
55.	Albani Adele	» 52,38
56.	Casale Liliana	» 52,35
57.	Cavalloni Luigina, coniugata	» 52,25
58.	Maestri Maria	» 52,25
59.	Mandrini Luisa	» 52,10
60.	Chitti Lidia	» 52 —
61.	Tarantola Edvige	» 51,65
62.	Lombardi Pierina	» 51,55
63.	Cazzola Rina	» 51,40
64.	Calcante Dalia	» 51,30
65.	Guarnoni Luigina	» 51,25
66.	Cazzani Giuseppina	» 51,18
67.	Rainoni Antonietta	» 51,15
68.	Coccia Ines	» 51 —
69.	Orlandi Luisa	» 50,85
70.	Magnani Luisa, coniugata, due figli	» 50,75
71.	Visini Giovanna, coniugata, un figlio	» 50,75
72.	Ponassi Rina, coniugata	» 50,50
73.	Canevari Livia, nata nel 1926	» 50,50
74.	Fornaciari Angelina, nata nel 1928	» 50,50
75.	Segalini Giuseppina	» 50,475
76.	Bozzini Alma	» 50,325
77.	Rebottaro Anna	» 50,20
78.	Troia Anna	» 50,175
79.	Gandini Alda, nata nel 1927	» 50,05
80.	Mascherpa Elisa, nata nel 1929	» 50,05
81.	Grisendi Vanda, coniugata	» 50 —
82.	Sforzini Elide, nata nel 1925	» 50 —
83.	Boselli Angelina, nata nel 1929	» 50 —
84.	Bertocchi Elisa, coniugata	» 49,50
85.	Mantero Alma	» 49,50
86.	Cavallini Bruna	» 49,475
87.	Pasquarelli Lidia	» 49,15
88.	Anselmi Giuseppina	» 49,05
89.	Seneca Bambina	» 48,45
90.	Delfini Maria	» 48,40
91.	Gnocchi Maddalena	» 48,15
92.	Leva Mariuccia	» 48 —
93.	Foschelli Teresa	» 47,875
94.	Alteroni Angela	» 47,83
95.	Faccioli Luigina	» 47,775
96.	Berri Carolina	» 47,40
97.	Reccagni Assunta	» 47,125
98.	Benvenuti Maddalena	» 46,555
99.	Tacchini Clementina	» 46,425
100.	Boatti Teresa	» 46,25
101.	Bocca Giuseppina	» 45,68
102.	Florio Maria Caterina	» 45,50
103.	Dell'Orto Carla	» 45,475
104.	Biazzi Irene	» 45,13
105.	Chiapponi Iside	» 45 —
106.	Biscuola Fiorina	» 44,875
107.	Zuffada Ernestina	» 44,80
108.	Gennari Maria	» 44,35
109.	Belluati Ida	» 44,125
110.	Ursillo Alda	» 44,05
111.	Granata Teresa, nata nel 1921	» 43,50
112.	Mazzoni Olimpia, nata nel 1922	» 43,50
113.	Marchelli Artemia	» 43,25
114.	Massara Liliana	» 43 —
115.	Sacchi Paola	» 42,975
116.	Poggi Irene	» 42,65
117.	Maldifassi Virginia	» 42,475
118.	Scotti Anna	» 42,15
119.	Biscuola Ofelia	» 41,96
120.	Cattani Pasquina	» 41,65
121.	Signorelli Italia	» 41,375
122.	Zavattaro Caterina	» 40,30
123.	Zanabone Angela	» 38,75
124.	Rovati Carla	» 37,25

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 10 febbraio 1954

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Richiamato il proprio precedente decreto n. 4982 Div. san. in data 10 febbraio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al concorso a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1951;

Lette le domande delle candidate da cui risultano le sedi richieste da ciascuna di esse in ordine di preferenza;

Ritenuto che, per quanto concerne la concorrente Santagostino Lorenzina, classificata al ventesimo posto della graduatoria, non può farsi luogo alla dichiarazione di vincitrice in quanto le sedi di Voghera, Casteggio, Ferrera Erbognone e Lomello, dalla stessa richieste in ordine di preferenza, vanno assegnate ad altre concorrenti che la precedono in graduatoria;

Che, di conseguenza, la dichiarazione di vincitrice compete alla candidata Casali Neta, classificata al ventiseiesimo posto;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in epigrafe e quindi designate per la nomina nelle condotte a fianco di ognuna indicate:

1) Rovati Ada: Montù Beccaria-Zenevredo;
2) Scappini Ida: Voghera;
3) Pizzochero Vittorina: Zeme;
4) Del Carro Emilia: Lomello;
5) Gulinelli Dorina: Casteggio;
6) Rancati Antonietta: Giussago;
7) Laurenti Rita: Albuzzano;
8) Culò Carolina: Rosasco;
9) Grassi Luigina San Giorgio Lomellina;
10) Losi Rina: Robecco Pavese;
11) Zucchella Luigina: Borgo Priolo;
12) Cantone Carla: Pinarolo Po;
13) Tassoni Imelde. Casei Gerola;
14) Gallina Edoarda: Castana;
15) Cassolo Luigina: Olevano Lomellina;
16) Ferrari Ernestina: Suardi;
17) De Franceschi Irma: Ferrera Erbognone;
18) Pirola Teresina: Gravellona;
19) Scorbati Maria: Marcignago-Battuda;
20) Cigallino Pierina: Pieve Albignola;
21) Cavallazzi Maria: Vigevano (frazione Sforzesca);
22) Colombi Anna Maria: Langosco;
23) Rossi Antonietta: Ottobiano;
24) Gabetta Luigina: Zinasco-Mezzana Rabattone;
25) Casali Neta: Pregola-Santa Margherita di Staffora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 18 febbraio 1954

Il prefetto: FLORES

(1111)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 6249/San. in data 5 marzo 1952, con il quale è stato indetto un concorso a dieci posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1951 nella Provincia;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20437.2/10144 del 22 agosto 1952 e n. 340.2.37/10776 del 7 agosto 1953, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla detta Commissione giudicatrice, a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso citato in premessa:

N.	Concorrente		Punti	
1.	Ramoino dott. Giovanni Battista	punti	48,67	su 100
2.	Viale dott. Giuseppe	»	48,12	»
3.	Oddone dott. Carlo Felice	»	47,88	»
4.	Cassini dott. Ugo	»	47,13	»
5.	Moreno dott. Giovanni	»	46,22	»
6.	Borgogno dott. Pierino	»	45,58	»
7.	Berio dott. Sergio Mirko	»	43,50	»
8.	Casella dott. Renato	»	43,07	»
9.	Rapetto dott. Esule	»	43,00	»
10.	Mariotti dott. Mario	»	42,31	»
11.	Gandolfi dott. Prospero	»	42,11	»
12.	Ramella dott. Nino	»	41,62	»
13.	Benghi dott. Osvaldo	»	41,39	»
14.	Dematheis dott. Carlo	»	41,05	»
15.	De Guglielmi dott. Flavio	»	40,98	»
16.	Facibeni dott. Antonio	»	40,60	»
17.	Bartoletti dott. Pier Francesco	»	40,34	»
18.	Pupillo dott. Renzo	»	40,16	»
19.	Faissola dott. Serafino	»	39,70	»
20.	De Cristofano dott. Anselmo	»	39,48	»
21.	Calì dott. Antonio	»	39,34	»
22.	Gandolfo dott. Alberto	»	38,84	»
23.	Notarantonio dott. Sirio	»	38,67	»
24.	Peracchio dott. Aldo	»	38,08	»
25.	De Santis dott. Alberto	»	37,76	»
26.	Capaccio dott. Mario	»	37,34	»
27.	Badalla dott. Luigi	»	37,31	»
28.	De Rossi Guitera dott. Emilio	»	37,29	»
29.	Trecate dott. Giuliano	»	36,72	»
30.	Picchietti dott. Franco	»	35,50	»
31.	Pollini dott. Alfredo	»	35,25	»
32.	Barletti dott. Paolo	»	35,20	»
33.	Biancheri dott. Carlo	»	35,09	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati e di questa Prefettura.

Imperia, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: VILLA SANTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a dieci posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951, bandito con decreto n. 6249 del 5 marzo 1952;

Viste le domande dei candidati risultati idonei nelle quali sono state indicate le sedi, secondo l'ordine delle preferenze;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Ramoino dott. Giovanni Battista: Vallebona;
2) Viale dott. Giuseppe: Dolcedo;
3) Oddone dott. Carlo Felice: Diano Marina;
4) Cassini dott. Ugo: Ceriana;
5) Moreno dott. Giovanni: Castelvittorio;
6) Borgogno dott. Pierino: Sanremo-Bussana;
7) Berio dott. Sergio Mirko: Mendatica (condotta consorziale);
8) Casella dott. Renato: Ventimiglia (IV condotta);
9) Rapetto dott. Esule: Olivetta San Michele (condotta consorziale);
10) Mariotti dott. Mario: Montalto Ligure (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati e di questa Prefettura.

Imperia, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: VILLA SANTA

(1125)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 31624 in data 31 dicembre 1950, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 12 gennaio 1952, modificato con i successivi decreti in data 7 marzo, 25 agosto, 29 settembre e 31 ottobre 1953;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Taino Caterina di Giovanni	punti 54,57	su 100
2. Borghisani Vittorina di Mario	» 52,99	»
3. Maccabruni Maria di Luigi	» 52,75	»
4. Dalla Savina Silvia di Palmiro	» 50,77	»
5. Turci Adelaide di Luigi	» 50,14	»
6. Assandri Anna di Beniamino	» 49,90	»
7. Dalloli Rosa fu Filippo	» 49,86	»
8. Pilla Piera di Ernesto	» 49,50	»
9. Cavalli Carolina di Giovanni	» 48,93	»
10. Conter Giulia di Paolo	» 48,81	»
11. Cabrini Angela fu Alessandro	» 48,70	»
12. Maiocchi Norma di Umberto	» 48,34	»
13. Turrini Ester di Angelo	» 47,78	»
14. Mazzetti Caterina fu Giuseppe	» 47,61	»
15. Bolzoni Giovanna di Giuseppe, nata nel 1923	» 47,29	»
16. Rustici Erminia di Paride, nata nel 1927	» 47,29	»
17. Vacchelli Marcella di Pietro	» 46,53	»
18. Brambillaschi Luigia di Claudio	» 45,77	»
19. Chiari Maurilia di Alfredo	» 45,38	»
20. Biazzi Bruna fu Luigi	» 44,69	»
21. Ormi Silvia di Giacomo	» 44,59	»
22. Saronni Luisa di Ernesto	» 44,55	»
23. Anelli Maria di Pietro	» 44,10	»
24. Chiopris Elda fu Angelino	» 44,00	»
25. Pastura Ernestina di Eugenio	» 43,51	»
26. Allegri Ida di Cesare	» 43,43	»
27. Franzoni Margherita di Angelo	» 43,30	»
28. Sarzi Braga Osvalda di Vittorio	» 42,52	»
29. Bombelli Renata di Luigi	» 40,22	»
30. Sgalbazzini Maria di Andrea	» 38,25	»

Il presente decreto verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 4 febbraio 1954

Il prefetto: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di eguale numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 31624 in data 31 dicembre 1950;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Taino Caterina di Giovanni: condotta di Pescarolo;
2) Borghisani Vittorina di Mario: condotta di Pieve San Giacomo;
3) Maccabruni Maria di Luigi: condotta di Fiesco.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 4 febbraio 1954

Il prefetto: BELLISARIO

(1072)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Albiano ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/III.a, il dott. Tommasini Giancarlo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Tommasini Giancarlo fu Augusto è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Albiano ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 25 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Terragnolo ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/III.a, il dott. Modena Emo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Modena Emo di Elvio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Terragnolo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 25 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(1079)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.